

**Ministero delle Politiche sociali
Coordinamento Nazionale Servizi Affido**

**Servizi, Affido ed Autorità Giudiziaria
Genova, 29-30 ottobre 2009-10-26**

**Affidamento familiare tra specificità e complementarità:
il ruolo dell'Autorità Giudiziaria**

(Abstract dell'intervento di Luigi Fadiga)

1. Il ruolo dell'autorità giudiziaria minorile (AGM) nell'affidamento familiare (AF) è stato ridefinito sul piano giuridico venticinque anni or sono dai primi cinque articoli della legge 4 maggio 1983 n. 184 (poi modificata dalla legge 2001 n. 149), intitolata originariamente "Dell'adozione e dell'affidamento familiare", che ha attribuito al giudice tutelare la competenza a rendere esecutivo il provvedimento di AF disposto dai servizi locali nell'ambito delle loro competenze istituzionali di protezione dell'infanzia, prevedendo l'intervento del tribunale per i minorenni solo in caso di mancato assenso dei genitori.

Già da prima però l'AGM aveva un proprio autonomo ruolo in questo campo in forza degli artt. 330, 333 e 336 del Codice civile e dell'art. 38. Queste norme, disciplinando gli interventi in materia di potestà dei genitori, davano e ancora oggi danno al tribunale per i minorenni, su ricorso del pubblico ministero minorile ma non dei servizi, la possibilità di disporre il collocamento eterofamiliare del minore. Esse infatti attribuiscono al tribunale per i minorenni – nei casi di abusi o negligenze da parte dei genitori con pregiudizio del figlio - la competenza a pronunciare la decadenza o la limitazione della potestà stessa, e di disporre in pari tempo "secondo le circostanze ... i provvedimenti convenienti ... ed anche l'allontanamento <del figlio> dalla casa familiare". Tra i "provvedimenti convenienti" si è sempre ritenuto che vi fosse il collocamento presso idoneo nucleo familiare, non necessariamente individuato nella cerchia parentale.

2. L'art. 4 comma 2 della legge 1983 n. 184, non modificato dalla legge 2001 n. 149, fa espresso rinvio a quelle norme, che sono richiamate anche dall'art. 16 comma 3 (nuovo testo) della legge 1983 n. 184 per l'ipotesi che il procedimento di adottabilità si concluda senza avere accertato l'abbandono ma avendo fatto emergere una situazione di grave pregiudizio.

Il sistema in vigore delinea quindi l'AF come un intervento socio-assistenziale di competenza dei servizi locali, che lo effettuano nell'ambito delle funzioni istituzionali loro attribuite dalla normativa statale e regionale, secondo le tecniche delle professioni sociali e nel rispetto dei parametri fondamentali fissati dagli artt. da 1 a 5 della legge 1983 n. 184. La successiva legge 2001 n. 149 ha meglio definito quei parametri, ma non ha dettato alcun criterio per un coordinamento fra intervento socio-assistenziale e intervento dell'AGM.

Pertanto, quello che per brevità viene chiamato affidamento giudiziale (o giudiziario), è a stretto rigore un particolare intervento di limitazione della potestà dei genitori, che dal punto di vista giuridico preesiste all'AF come disciplinato dalla l. 1983 n.184 e 2001 n.149. Esso può essere disposto autonomamente dall'AGM, e non è vincolato ai parametri fissati per i servizi dagli articoli predetti, nemmeno a quelli concernenti la durata dell'affidamento e i rapporti con la famiglia d'origine.

3. In questo quadro, il ruolo dell'AGM nell'A.F. ha risentito di un vizio d'origine, vale a dire la mancata definizione normativa di un sistema organico di protezione dei diritti dei minorenni, comprensivo della protezione socio-assistenziale e di quella giudiziaria opportunamente raccordate tra loro. Questa lacuna, dovuta a una molteplicità di cause, ha messo fianco a fianco un sistema debole e frammentato (quello dei servizi) e un sistema forte e centralizzato (quello giudiziario).

In tale contesto il ruolo dell'AGM in materia di AF è divenuto preponderante, mentre il ruolo dei servizi è rimasto troppo spesso in secondo piano, diventando talora subalterno a quello. La contiguità giuridica delle situazioni di grave pregiudizio e delle situazioni di abbandono, entrambe giustificanti l'intervento del sistema giudiziario anche a prescindere dal sistema dei servizi, ha di fatto agito nella stessa direzione. Così l'affidamento familiare da intervento socio-assistenziale di sostegno si è andato nella maggioranza dei casi strutturando come intervento giudiziario di controllo.

I pochi dati statistici sino ad oggi disponibili lo dimostrano, e dimostrano anche la correlazione positiva tra servizi sociali forti e AF correttamente effettuato e positivamente concluso. E' dunque sulle politiche sociali nazionali e ormai soprattutto regionali che occorre agire con urgenza, in modo che i servizi locali di protezione dei minori siano adeguatamente sviluppati e posti in grado di operare efficacemente, facendo tesoro delle esperienze positive sin qui maturate.